



COMUNE di ALPETTE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti**
- Articolo 3 – Presupposto e soggetto attivo**
- Articolo 4 – Soggetti passivi**
- Articolo 5 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo**
- Articolo 6 – Locali ed aree non soggetti al tributo**
- Articolo 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati**
- Articolo 8 – Tariffa del tributo**
- Articolo 9 – Determinazione della superficie tassabile**
- Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali**
- Articolo 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- Articolo 12 – Determinazione delle tariffe del tributo**
- Articolo 13 – Piano Finanziario**
- Articolo 14 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile e determinazione del numero degli occupanti**
- Articolo 15 – Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**
- Articolo 16 – Obbligazione tributaria**
- Articolo 17 – Mancato svolgimento del servizio**
- Articolo 18 – Tributo Provinciale**
- Articolo 19 – Tributo giornaliero**
- Articolo 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**
- Articolo 21 – Riduzioni ed agevolazioni tariffarie per utenze domestiche**
- Articolo 22 – Riduzioni ed agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche**
- Articolo 23 – Ulteriori agevolazioni e cumulo**
- Articolo 24 – Riscossione ordinaria**
- Articolo 25 – Riscossione coattiva**
- Articolo 26 – Rimborsi**
- Articolo 27 – Importi minimi**
- Articolo 28 – Funzionario Responsabile**
- Articolo 29 – Verifiche ed accertamenti**
- Articolo 30 – Accertamento con adesione**
- Articolo 31 – Sanzioni ed interessi**
- Articolo 32 – Trattamento dei dati personali**
- Articolo 33 – Norme di rinvio**
- Articolo 34 – Norme transitorie e finali**

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Alpette, ai sensi dell'articolo unico della Legge 27/12/2013, n.147, commi da 639 a 668 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

1. Nel Comune di Alpette è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti ai sensi dell'articolo unico della Legge 27/12/2013, n.147, commi da 639 a 668.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3
PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi che derivano da attività agricole, agroindustriali, artigianali, commerciali, ecc., individuati per qualità e quantità come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete - acqua, energia elettrica, gas - o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Si ritengono idonei all'uso i locali di deposito, box e simili anche privi di utenze suscettibili di produrre rifiuti. Gli immobili destinati a civile abitazione sono soggetti a tassazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure in presenza di arredo.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili - ad eccezione delle aree operative scoperte delle utenze non domestiche - e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

Art. 6

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, salvo quanto disposto all'art. 5, comma 2;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- Legnaie.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dichiari la superficie e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le superfici destinate all'esercizio di attività sportive, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, ecc;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso limitatamente agli spazi occupati dai materiali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dichiari la superficie occupata e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani da quella in cui si formano rifiuti assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie e tintorie	10%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Officine auto, elettrauto	10%
Laboratori analisi	10%
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
Carrozzerie, serigrafie	10%
Galvanotecniche	10%
Gommisti	10%
Lavorazioni meccaniche	10%

3. L'esenzione e la riduzione di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28/02/2008, n. 31, secondo cui le scuole non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario previsto ai sensi della legge 27.12.2013 n.147.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non

domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999.

6. La deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 13 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Art. 14 UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti (*Ka*), secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente *Kb*, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Alpette, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici comunali, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per più di 60 giorni l'anno.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano ricoverato in casa di riposo;

- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per almeno 12 mesi all'anno e comunque limitatamente al periodo per il quale non è di fatto occupante.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che non hanno stabilito la residenza nel territorio comunale il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a n. 2 componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.21 dell'occupante. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
 7. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva di unità abitativa nel Comune di Alpette, si considerano utenze domestiche con n. 2 occupanti.
 8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune (n. 2), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
 9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 15

UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già denunciate ai fini TARSU ed ai fini TARES, applicando nell'ambito del medesimo compendio le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
2. Per l'individuazione della categoria di attività, da Allegato 1, in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del D.P.R. n. 158/1999.
5. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Ad) secondo le previsioni del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio o cessazione.
2. La cessazione dell'obbligazione tributaria ha efficacia dal giorno stesso della variazione a condizione che il contribuente presenti la denuncia di cessata occupazione nel termine stabilito dal successivo art. 20 del presente Regolamento. Se la dichiarazione di cessazione è

presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione.

3. La cessazione regolarmente dichiarata dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato.

Art. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, sul tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 19, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. Qualora la classificazione tariffaria manchi di una corrispondente voce d'uso si applica la tariffa prevista per l'attività simile per attitudine qualitativa e quantitativa alla produzione di rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 19.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, e la tassa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipula di tale contratto la tassazione è determinata sulla base del criterio generale ovvero commisurata ai metri quadrati di superficie occupata come computata ai fini del Canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono locali e aree scoperte devono presentare al Comune apposita dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ai fini di una corretta gestione del servizio di raccolta. Qualora i termini su citati non vengano rispettati non sarà sanzionato se la stessa verrà presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione, redatta anche su moduli appositamente predisposti dal Comune e debitamente sottoscritta, deve essere consegnata direttamente o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità; l'invio può avvenire anche tramite posta elettronica allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante, ovvero tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (se diversi rispetto alle risultanze anagrafiche nonché per i nuclei non residenti);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.

Art. 21

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo, sia nella parte fissa che nella parte variabile è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. *abitazioni tenute a disposizione o uso stagionale: riduzione del 20 %;*
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo, nella parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. *Per le abitazioni private, gli alberghi, le locande e le pensioni, i negozi, i ristoranti, le trattorie ed i bar che sono ubicati in zone in cui non è presente il servizio di raccolta porta a porta dell'indifferenziato e della carta e distano più di 1500 metri dal punto di conferimento: riduzione del 40%;*
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013, la tariffa del tributo, nella parte variabile, è ridotta nella seguente ipotesi:
 - a. *Abitazioni che effettuano il compostaggio dei rifiuti domestici e lo sfalcio erba che pertanto provvedono allo smaltimento dei rifiuti organici/verde in modo autonomo: riduzione del 20%.*
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22

RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. Per "recupero" si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

2. La riduzione del comma precedente è pari al 20% indipendentemente dalla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti.
3. Per ottenere la riduzione di cui ai commi 1 e 2 i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita istanza corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione di tal richiesta nel termine indicato comporta la rinuncia al diritto alla riduzione.

Art. 23

ULTERIORI AGEVOLAZIONI E CUMULO

1. E' riconosciuta al Consiglio Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, le suddette autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
2. Nel caso in cui l'utente potrebbe aver diritto a più riduzioni, verrà applicata solo quella maggiore.

Art. 24

RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato e riscosso direttamente dal Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale o altro recapito segnalato dal soggetto passivo come corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale verranno annualmente definite le rate e le scadenze per il versamento del tributo annuale.
4. Per l'anno 2014 il versamento del tributo comunale è effettuato in 2 (due) rate scadenti rispettivamente il **16 dicembre 2014** (acconto) e il **16 febbraio 2015** (saldo).
5. E' prevista la facoltà, per il contribuente, di effettuare il versamento delle rate in unica soluzione (acconto-saldo) entro il **16 dicembre 2014**.
6. Eventuali conguagli relativi a variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che modificano in corso d'anno l'entità del tributo possono essere conteggiate nell'esercizio finanziario stesso o nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, ovvero determinare un provvedimento di sgravio sull'anno in corso.
7. Il mancato pagamento della prima rata non comporta la messa in mora del contribuente se il pagamento viene effettuato entro la data di scadenza della seconda rata.

Art. 25
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso dell'anno, l'Ufficio inoltra un sollecito di pagamento tramite raccomandata R.R., indicando le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dall'invio ed addebito di spese di notifica.
2. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento si procede all'emissione dell'avviso di accertamento per mancato o parziale pagamento ed alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Art. 26
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo;
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo

Art. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 33
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 27.12.2013 n.147 commi da 639 a 668 e nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2014**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo unico della Legge 27/12/2013, n. 147, commi da 639 a 668 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club